CONVENZIONE DI SOVVENZIONE

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI

NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITÀ SOCIALE

In Roma, nelle rispettive sedi delle parti firmatarie, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti (codice fiscale 80237250586), nel contesto del presente atto indicato per brevità come "Ministero", rappresentato dalla dott.ssa Barbara Siclari, Dirigente della Divisione I, Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Affari generali. Programmazione integrata delle politiche migratorie relative all'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti e il Comune di Prato (codice fiscale 84006890481) con sede in Piazza del Comune n. 2, 59100 Prato, di seguito indicato per brevità come "Comune", rappresentato per la firma del presente atto dalla Dirigente del Servizio Sociale e Immigrazione, dott.ssa Giulia Martini,

PREMESSO CHE

- la Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 (l'Agenda 2030 per lo Sviluppo sostenibile), per la realizzazione di azioni concrete a livello nazionale riconosce l'importanza della dimensione regionale e sub-regionale ed esorta le istituzioni pubbliche a lavorare con le autorità regionali e locali, al fine di rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili;
- nel preambolo dell'Urban Agenda (2016) , aggiornata dall'Accordo di Lubiana e dal relativo Programma di lavoro pluriennale del 2021, si sottolinea il ruolo riconosciuto alle Autorità cittadine come livello di governo più vicino ai cittadini e si ravvisa l'opportunità di migliorare la complementarietà delle politiche che riguardano le aree urbane, attraverso un'efficace interazione tra le diverse politiche settoriali, nel pieno rispetto del principio della sussidiarietà e in linea con le competenze di ogni livello;

- nel Piano d'Azione UE per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, del 24 novembre 2020, la Commissione afferma che "l'integrazione avviene in ogni paese, città e regione in cui i migranti vivono, lavorano e frequentano la scuola o un circolo sportivo. Il livello locale svolge un ruolo fondamentale nell'accogliere e guidare chi arriva per la prima volta in un nuovo Paese". Riconosce quindi l'importanza di "garantire che tutti i livelli di governance (europeo, nazionale, macroregionale, transfrontaliero, regionale e locale) siano pienamente coinvolti nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie di integrazione". La Commissione intende inoltre promuovere lo sviluppo delle capacità degli enti locali e regionali affinché coinvolgano le comunità locali nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure e dei programmi di integrazione;
- nel Documento di sintesi sui settori di investimento prioritari per l'attuazione efficace delle politiche di coesione 2021-2027, la Commissione europea riconosce l'ampia diversità geografica di "territori" che caratterizza il nostro Paese ed individua l'opportunità di rafforzare i partenariati e le politiche dal basso, con una maggiore partecipazione delle città, degli altri enti locali e dei partner economici e sociali, al fine di garantire un'attuazione tempestiva ed efficace delle strategie territoriali e urbane integrate;
- l'inclusione rappresenta un asse strategico delle politiche europee e nazionali in materia di coesione e integrazione, in linea con il Nuovo patto dell'Unione Europea su Migrazione e Asilo che richiama la necessità di "un sistema sano ed equo di gestione della migrazione passa anche dall'assicurare che tutti coloro che si trovano legalmente nell'UE possano partecipare e contribuire al benessere, alla prosperità e alla coesione delle società europee" e che "il successo dell'integrazione determina vantaggi sia per gli individui interessati che per le comunità locali in cui si inseriscono";
- l'articolo 118 co.1 della Costituzione prevede che sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato e al co. 4 statuisce che "*Stato, regioni, città metropolitane, province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*";
- l'articolo 4-bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni,

recante il "*Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*", definisce l'integrazione come un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società;

- l'articolo 42 del sopracitato D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;
- la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti esercita, tra le altre, funzioni di e coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini stranieri migranti ed implementazione dei relativi programmi e strumenti; promozione, sviluppo e cura delle politiche attive, dell'inserimento e del reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri;
- l'art. 45 del medesimo D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie, destinato al finanziamento di iniziative del settore ivi individuate da parte dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni;

CONSIDERATO CHE

- i cittadini non comunitari presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno al 31 dicembre 2024 sono oltre 3 milioni e 800mila, con una incidenza della componente femminile pari al 48%;
- rispetto alla popolazione non comunitaria complessivamente considerata, questa si concentra perlopiù nel Centro-Nord, con il Nord-ovest che da solo ospita il 35,7% degli stranieri con permesso di soggiorno. Il 25,1% si colloca in Lombardia e il 13,1% nella sola provincia di Milano. Il Lazio è la seconda regione con l'11,0% delle presenze seguita dall'Emilia-Romagna (10,8%). Nel Mezzogiorno la presenza non comunitaria è più limitata, risultando pari al 17,1% del totale;
- la popolazione non comunitaria nei decenni ha conosciuto significative trasformazioni rispetto alle provenienze, alla composizione per genere, per età, ai motivi prevalenti di ingresso. Su tutte queste dimensioni ogni collettività, a sua volta, presenta dei tratti

caratteristici, talvolta polarizzati;

- l'Italia si caratterizza per un'ampia disparità territoriale in merito a infrastrutture, accesso ai servizi e mercato del lavoro e condizioni socio-economiche. La percentuale di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale resta elevata, come fanno rilevare le stime di Istat per l'anno 2024;
- la povertà, secondo le stime Istat, colpisce ancora in misura maggiore i cittadini stranieri, con una incidenza quasi cinque volte superiore a quella degli italiani. Oltre 1,8 milioni di stranieri nel 2024 sono in povertà assoluta, più di uno su tre. L'incidenza di povertà assoluta, pari al 30,4% tra le famiglie con stranieri, sale al 35,2% per quelle composte esclusivamente da stranieri e scende al 6,2% per le famiglie di soli italiani;
- alcune aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale, in cui coesistono territori diversi, con diversi gradi di complessità e quartieri dove si somma alla mancanza di opportunità, una concentrazione di popolazione in condizioni di svantaggio, anche pluridimensionale e intergenerazionale, sono caratterizzate spesso anche da un'elevata presenza di cittadini migranti e meritano un'attenzione particolare in termini di programmazione di interventi pubblici;
- ogni anno vengono assegnate alla Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, sul capitolo 3783 dello stato di previsione della spesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le risorse del "Fondo nazionale per le politiche migratorie", che possono concorrere con i fondi comunitari al finanziamento di attività progettuali nel settore oggetto della presente Convenzione;
- nel 2019 la Direzione Generale per le politiche migratorie e l'inclusione sociale e lavorativa dei migranti ha avviato un'iniziativa rivolta direttamente ai territori e basata sull'analisi dei bisogni espressi dagli Enti locali, destinata alle Città Metropolitane, alle Città capoluogo di Regione e alle Città capoluogo di Provincia prime per incidenza di residenti stranieri;
- con nota prot. n. 3176 dell'11 luglio 2025 la Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti, dopo aver effettuato una valutazione dei risultati raggiunti dai progetti attivati nell'ambito dell'iniziativa rivolta agli enti locali a partire dal 2019, ha pubblicato una richiesta di manifestazione di interesse per la presentazione di progetti dedicati a favorire l'inclusione e/o a limitare il rischio di disagio

sociale di cittadini di Paesi terzi presenti a rischio di marginalizzazione nelle aree urbane, rivolta direttamente ai primi 10 Comuni capoluogo di provincia con una maggiore presenza di cittadini e cittadine non comunitari, da finanziare con il Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie, anche con l'intento di valorizzare il patrimonio di conoscenze, competenze ed expertise maturate;

- con e-mail Pec del 16 luglio 2025, acquisita al prot. ingresso n. 3243 del 16 luglio 2025 il Comune di Prato ha formalmente manifestato l'adesione alla sopracitata Manifestazione di interesse;
- con nota prot. n. 3419 del 30 luglio 2025 la Direzione Generale trasmetteva al Comune di Prato l'invito a voler formulare un'idea progettuale finalizzata a sviluppare interventi che concorrano a favorire l'inclusione e/o a limitare il rischio di disagio sociale di cittadini di paesi terzi presenti a rischio di marginalizzazione nelle aree urbane;
- con e-mail Pec del 06 ottobre 2025, acquisita al protocollo in ingresso al n. 3946 del 06 ottobre 2025, il Comune di Prato ha trasmesso la proposta progettuale denominata "*L.A.I.V. PLUS (Lavoro, Alloggio, Istruzione, Vulnerabilità)*";
- con e-mail prot. n. 4631 del 26 novembre 2025 la Direzione Generale ha richiesto integrazioni rispetto alla suddetta proposta progettuale presentata dal Comune di Prato con nota prot. 3946 del 06 ottobre 2025;
- che con e-mail Pec del 02 dicembre 2025, acquisita al protocollo in ingresso al n. 4714 del 2 dicembre 2025 il Comune di Prato ha trasmesso la proposta progettuale con le integrazioni richieste dalla Direzione Generale;
- con nota prot. n. 4973 del 22 dicembre 2025 il Ministero ha comunicato l'approvazione della richiesta di finanziamento relativa alla proposta progettuale denominata "*L.A.I.V. PLUS (Lavoro, Alloggio, Istruzione, Vulnerabilità)*" presentata dal Comune di Prato per un importo pari a € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) e una durata di 24 mesi;
- con il decreto direttoriale n. 66 del 13 giugno 2025, registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 2025 al n. 892, e all'Ufficio Centrale di Bilancio al n. 342 dell'08 luglio 2025, la dott.ssa Barbara Siclari è stata incaricata della titolarità della Divisione I della Direzione Generale per le politiche migratorie e per l'inserimento sociale e lavorativo dei migranti per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028;

- con il decreto prot. n. 138 del 27 novembre 2025 è stata conferita alla dott.ssa Barbara Siclari la delega alla firma delle convenzioni per l'attuazione dei progetti presentati e formalmente approvati nell'ambito della Manifestazione di interesse relativa ad interventi per l'inclusione dei cittadini di Paesi terzi nelle aree urbane a maggiore vulnerabilità sociale a valere sul Fondo Nazionale Politiche Migratorie 2026.

Tanto premesso, tra le Parti sopra individuate si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

PREMESSE

1.1 Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione di Sovvenzione.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

2.1 La presente Convenzione ha per oggetto la concessione, da parte del Ministero, di sovvenzione in favore del Comune finalizzata alla realizzazione di azioni volte a favorire l'inclusione e/o a limitare il rischio di disagio sociale di cittadini di Paesi terzi a rischio di marginalizzazione presenti nelle aree urbane, così come previsto nel progetto "*L.A.I.V. PLUS (Lavoro, Alloggio, Istruzione, Vulnerabilità*", che forma parte integrante della convenzione medesima.

ARTICOLO 3

SCOPO DELLA SOVVENZIONE E IMPEGNI DEL COMUNE

3.1 Con la stipula della seguente Convenzione, il Comune, a fronte della sovvenzione con la medesima disposta, si impegna alla realizzazione delle attività descritte nella proposta progettuale approvata e assume l'esclusiva responsabilità nei confronti del Ministero della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari.

3.2 In particolare il Comune si impegna a:

a) avviare e attuare l'insieme delle operazioni necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;

b) partecipare ad eventuali incontri organizzati dal Ministero al fine di monitorare le attività

progettuali, creare occasioni di confronto, condividere linee di indirizzo e trovare soluzioni condivise alle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento delle attività progettuali;

c) comunicare al Ministero eventuali modifiche da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione, al fine di ottenere la necessaria approvazione;

d) informare tempestivamente il Ministero di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;

e) conservare agli atti tutta la documentazione di progetto, amministrativa, contabile e fiscale, garantendone il libero accesso agli organi di controllo regionali o nazionali;

f) trasmettere al Ministero i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del progetto, con cadenza semestrale, decorrenti dalla data di avvio del progetto;

g) garantire l'osservanza delle disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia di acquisizione presso soggetti terzi di beni o prestazioni;

h) garantire la regia del progetto e il coordinamento con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività.

ARTICOLO 4

DURATA ED EFFICACIA

4.1 La Convenzione sarà vincolante per le Parti dopo che il relativo decreto direttoriale di approvazione sarà stato registrato nei modi di legge.

4.2 Le attività previste dalla presente Convenzione avranno durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di comunicazione al Comune dell'avvenuta registrazione del decreto di cui al comma 1.

4.3 Al fine di assicurare l'efficace conseguimento del progetto, il Ministero potrà concedere, previa formale e motivata richiesta da parte del Comune, una o più proroghe, anche onerose, del termine finale indicato al comma precedente.

ARTICOLO 5

PIANIFICAZIONE E RELAZIONE FINALE DELLE ATTIVITA'

5.1 Entro quarantacinque (45) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 dell'art. 4, il Comune dovrà predisporre e trasmettere al Ministero il piano esecutivo nel quale, in coerenza con l'oggetto della presente convenzione, saranno declinate le attività programmate, unitamente al cronoprogramma delle stesse.

5.2 Il piano esecutivo di cui al comma 1 dovrà essere accompagnato dal relativo *budget* previsionale analitico e sarà approvato dal Ministero.

5.3 Il Comune si impegna a presentare, entro sessanta (60) giorni consecutivi dalla conclusione delle attività progettuali, la relazione finale contenente la descrizione delle attività realizzate in esecuzione della presente convenzione.

5.4 La relazione finale di cui al comma 3 dovrà essere accompagnata dalle risultanze del monitoraggio sulle azioni realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute in esecuzione della presente convenzione, in conformità alle indicazioni definite dal Ministero.

ARTICOLO 6

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

6.1 Attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione, il Ministero sostiene l'esecuzione del Progetto "*L.A.I.V. PLUS (Lavoro, Alloggio, Istruzione, Vulnerabilità)*" con un contributo a fondo perduto pari, nel massimo, ad € 1.000.000,00 (euro unmilione/00). La misura del contributo effettivo sarà determinata sulla base delle spese ammissibili a finanziamento sostenute dal Comune per lo svolgimento delle attività di progetto.

6.2 L'importo del contributo di cui al comma 1 sarà erogato in tre soluzioni, mediante versamento sul c/c unico di tesoreria n. IT96Q0100004306TU0000013962 intestato al Comune di Prato.

6.3 L'anticipo, corrispondente al 20% del suddetto contributo massimo, pari a € 200.000,00 (euro duecentomila/00), sarà corrisposta al Comune a seguito della comunicazione di avvenuta registrazione del decreto direttoriale di approvazione di cui all'articolo 4, e previa disponibilità delle risorse sul capitolo 3783 del "Fondo nazionale per le politiche migratorie".

6.4 La seconda rata sarà erogata, previa presentazione al il 31 dicembre 2026, di una rela-

zione sulle attività realizzate e di una rendicontazione analitica dei costi sostenuti e comunque a seguito di positiva verifica da parte del Ministero delle spese sostenute. L'importo della seconda rata sarà determinato sulla base delle spese rendicontate e non potrà essere superiore al 40% dell'importo complessivo finanziato, pari dunque ad un importo massimo di € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00).

6.5 Il saldo, nella misura massima del 40% del contributo, per un importo massimo pari a € 400.000,00 (euro quattrocentomila/00 euro), sarà corrisposto a seguito di positiva verifica delle spese sostenute da parte del Ministero e dietro presentazione della relazione finale delle attività svolte di cui all'art. 5.3 e della rendicontazione analitica delle spese sostenute di cui all'art. 5.4.

6.6 Il Comune sotto la propria responsabilità si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera il Ministero da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

6.7 Ove dalla rendicontazione finale ovvero dalla successiva verifica amministrativo-contabile dovesse risultare una spesa complessiva inferiore alle rate di contributo già erogate dal Ministero, il Comune sarà tenuto alla restituzione della maggior somma percepita.

ARTICOLO 7

CONTROLLO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

7.1 Il Ministero si riserva la facoltà di effettuare, anche attraverso soggetti terzi espressamente autorizzati, il controllo sia documentale che fisico (*in loco*) e il monitoraggio *in itinere* ed *ex post* sullo svolgimento delle attività progettuali, finalizzati a verificare la corretta attuazione del progetto convenzionato. A tal fine, il Comune si impegna a fornire al Ministero le informazioni ed i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del progetto, nel rispetto delle scadenze e delle modalità comunicate dal Ministero.

7.2 Il Comune si obbliga altresì a consentire e ad agevolare le attività di controllo e monitoraggio di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 8

ELABORATI E PRODOTTI

8.1 Tutto il materiale prodotto nell'ambito della presente Convenzione, previa indicazione di quanti ne hanno curato la produzione e della fonte dei dati, potrà essere utilizzato dal Ministero e dal Comune per i propri fini istituzionali.

ARTICOLO 9

PUBBLICITÀ

9.1 Il Comune di Prato si impegna ad utilizzare il logo ufficiale del Ministero, fornito dal medesimo, unitamente alla dicitura "*Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – FNPM Fondo Nazionale Politiche Migratorie*" su atti, documenti, opere e iniziative pubbliche realizzate in attuazione del progetto, valorizzando il ruolo del Ministero quale soggetto promotore e la fonte di finanziamento.

9.2 Il Comune di Prato si impegna a mettere a disposizione del Ministero il materiale informativo di cui al comma precedente, anche su supporto informatico, ai fini dell'eventuale diffusione dello stesso attraverso il sito istituzionale del Ministero e il portale Integrazione Migranti.

9.3 Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto dovranno essere comunicate con congruo anticipo al Ministero, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per il Comune di Prato.

ARTICOLO 10

AMMISSIBILITA' DELLE SPESE

10.1 Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data della comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, e per i successivi 24 mesi, fatte salve le proroghe di cui all'art. 4, comma 3.

10.2 Per essere considerate ammissibili le spese devono, inoltre, essere:

a) previste nel piano finanziario allegato alla proposta progettuale richiamata in premessa;

b) coerenti con le finalità e con le azioni previste della presente convenzione;

c) necessarie alla realizzazione del progetto;

d) sostenibili in conformità con i principi di buona gestione finanziaria;

e) effettivamente sostenute, registrate in apposita contabilità predisposta dal Comune, identificabili e verificabili attraverso idonei documenti contabili.

ARTICOLO 11

VARIAZIONI PROGETTUALI

11.1 Qualsiasi variazione al progetto iniziale, dovrà essere presentata con richiesta motivata da parte del Comune e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero. Non saranno comunque ammesse modifiche che alterino la sostanza e la finalità dell'intervento.

11.2 le rimodulazioni del piano finanziario e le variazioni compensative tra macrovoci di spesa che comportino uno scostamento superiore al 10% della singola macrovoce di spesa interessata, dovranno essere previamente autorizzate da parte del Ministero, su formale e motivata richiesta del Comune.

ARTICOLO 12

MANCATA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

12.1 In caso di integrale mancata attuazione delle attività, il Comune sarà tenuto alla restituzione dell'intero contributo ricevuto.

12.2 In caso di parziale attuazione delle attività di progetto, il Comune sarà tenuto alla restituzione della quota del contributo ricevuto relativa alla parte delle attività non realizzate, previa verifica da parte del Ministero, relativamente alle quote residue di contributo ricevute, dell'utilità delle parti invece realizzate.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE E RECESSO

13.1 La presente Convenzione può essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza della Controparte agli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 5 e 7 della convenzione stessa. In tale caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitandola a provvedere all'adempimento entro un termine stabilito e indicato nella medesima comunicazione (non inferiore a giorni 15). Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione della

Convenzione avverrà di pieno diritto, ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno.

13.2 La presente Convenzione, inoltre, potrà essere risolta, su richiesta di ciascuna delle Parti interessate, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

13.3 Resta inoltre salva la facoltà delle Parti di recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente convenzione, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica certificata, qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della convenzione e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

13.4 In caso di risoluzione o recesso non imputabile ad inadempimento del Comune, saranno corrisposte a quest'ultimo le spese sostenute in misura proporzionale all'attività svolta.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

14.1 Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, nonché quelli trasmessi dal Comune al Ministero nell'esecuzione della convenzione medesima, dovranno essere trattati dalle parti secondo la vigente normativa sulla Privacy, di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice della Privacy) e al Regolamento UE 2016/679.

14.2 Il Comune ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli legati alla sua attività istituzionale o strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione, anche successivamente alla cessazione del rapporto dalla stessa disciplinata. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

14.3 Il Comune si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze del Ministero di cui venga eventualmente in possesso nello svolgimento della presente convenzione, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o

arrechino altrimenti danno. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Ministero ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione.

14.4 Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte da Comune se non per necessità legate alla sua attività istituzionale o esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione.

14.5 Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (Codice della Privacy) e dal Regolamento UE 2016/679, ove applicabili.

ARTICOLO 15

IMPEGNO DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

15.1 Ciascun soggetto sottoscrittore della presente Convenzione, nello svolgimento delle attività di propria competenza, si impegna:

a) a rispettare i termini concordati;
b) ad attuare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento;
c) ad attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nella presente convenzione per la realizzazione del progetto programmato;

a rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase di attuazione della convenzione.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI

16.1 Il presente atto si compone di 16 (sedici) articoli e 13 (tredici) facciate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE.

Roma, data della firma digitale

PER IL MINISTERO	PER IL COMUNE
F.to Dott.ssa Barbara Siclari	F.to Dott.ssa Giulia Martini

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e successive modifiche e integrazioni.